



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 16/05/2002**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARIDECRETO 20 dicembre 2001, n. 72

Indennità di esproprio

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1892 del 18.09.97, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Miglioramento, ammodernamento e ripristino in variante della sede stradale esistente della S.P. 106 "Gioia - Putignano", per l'importo complessivo di £. 2.800.000.000, di cui £. 329.097.000 per espropriazioni, imputando la spesa complessiva all'intervento 206.01.01 cap. 36835, manutenzione straordinaria ed interventi su strade con fondi P.O.P Puglia 94/96 del Bilancio Provinciale 1997, in forza della delibera Consiliare n. 96/1997;

Visto che con lo stesso provvedimento, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale 27/1985 è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed indicati i termini dei lavori e delle espropriazioni;

Vista la delibera di Giunta Provinciale n. 131 del 3 Aprile 2000 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico dei lavori, prevedendo per le espropriazioni l'importo di £. 309.097.324 a fronte di £. 329.097.000 previste nel precedente quadro economico;

Visto che nelle modalità indicate al punto 3 dello stesso provvedimento di G. P. n. 131/2000 si è provveduto al finanziamento della maggiore spesa sull'importo complessivo dei lavori, di £. 30.000.000;

Visto il Decreto di Occupazione aree emesso dal Sindaco del Comune di Gioia del Colle;

Preso atto della informazione prodotta dal Comune di Gioia del Colle nel citato Decreto di Occupazione, dell'avvenuta pubblicazione sia nell'Albo Pretorio dello stesso Comune che nel Fal della Provincia di Bari dell'Avviso di deposito atti nonché della notifica dello stesso Avviso agli interessati, senza seguito di Opposizione;

Visti gli stati di consistenza agli atti;

Visto l'elaborato prodotto dal Dirigente del Servizio Acque, Parchi e Protezione Civile in data del 06/12/01 relativo al calcolo delle indennità espropriative dovuto per le aree interessate dai lavori in questione;

Visto che nello stesso elaborato, per tali aree sono state indicate le destinazioni urbanistiche possedute e sono state riportate le superfici espropriate rivenienti dai tipi di frazionamento approvati;

Ritenuto di dovere provvedere alla retrocessione della porzione di immobili non utilizzati nella

realizzazione dell'opera pubblica in argomento;

Visto che gli immobili espropriandi utilizzati per la realizzazione dei lavori di che trattasi, ricadono nella Regione Agraria n° 5;

Visto i VAM relativi all'anno 1998;

Visto che l'elaborato relativo alle indennità espropriative, prodotto dal Dirigente del Servizio Acque, Parchi e Protezione Civile ed allegato "A" al presente atto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale, è comprensivo, tra l'altro, della indicazione della porzione delle aree da retrocedere e della quantificazione degli importi dovuti per i manufatti demoliti;

Vista la necessità di corrispondere agli espropriandi, unitamente alle indennità espropriative anche le indennità di occupazione spettanti a nonna di legge e dovute per la maggiore estensione occupata;

Vista la legge 25/06/1865 n. 2359; la legge 22 ottobre 1971 n. 865, la Legge 359/92 e successive modificazioni ed integrazioni; le leggi Regionali n. 20/2000 e n. 13/2001;

Visto il T.U. delle legge sull'Ordinamento degli Enti locali 267/2000;

Vista la regolarità degli atti e della procedura intrapresa;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, nonché dello art. 5/bis, legge 359/92, ed ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 865/71, l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Gioia del Colle è determinata così come indicato nell'elaborato allegato sotto la Lettera "A" al presente decreto, che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

I proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Dirigente del Servizio Espropriazione della Provincia di Bari, se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato allegato "A", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate.

Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP. con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili.

Art. 3

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 865/71 e successive modificazioni ed integrazioni, coloro i quali accettano le indennità determinate con il presente decreto, hanno diritto di convenire con l'espropriante alla cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità determinata nell'allegato "A" al presente decreto ed indicata alla voce "indennità di esproprio ex art. 16 L. 865/71" di ogni immobile la cui destinazione urbanistica risulti qualificata "E1".

In tal caso, qualora l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario coltivatore diretto, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71.

#### Art. 4

L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge 865/71 deve essere corrisposta direttamente dall'Ente Espropriante, nei termini del pagamento delle indennità di espropriazione, al fittavolo, od al colono, od al partecipante che coltiva il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito, di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71.

Il prezzo corrisponderà all'importo indicato alla voce "indennità di esproprio ex art. 16 L. 865/71" nell'allegato "A" al presente decreto.

#### Art. 5

Le indennità di esproprio determinate ai sensi dell'art. 5/bis della Legge 359/92 dovute per le aree a destinazione urbanistica D3, in caso di cessione volontaria, saranno corrisposte con l'aumento del 40%.

#### Art. 6

Le "indennità di occupazione" delle aree a destinazione urbanistica E, dovute per la maggiore estensione di superficie occupata, saranno quantificate ai sensi dell'art. 20 della legge 865/71, mentre quelle dovute per le aree a destinazione urbanistica D3, saranno calcolate nella misura pari agli interessi legali del valore determinato ai sensi dell'art. 5/bis senza la decurtazione del 40%, per l'intera durata della occupazione stessa.

Le indennità di occupazione dovute per le superfici da restituire saranno calcolate sino alla data della notifica del presente Decreto.

#### Art. 7

Le superfici indicate nell' allegato "A" alla voce "superficie da retrocedere", si intendono restituite nella piena disponibilità dei proprietari, trattandosi di aree occupate in esecuzione del Decreto Sindacale di Occupazione d'urgenza dell'anno 98, ma non utilizzate nella realizzazione dei lavori in oggetto indicati.

#### Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BUR, nonché notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Lisa Camposeo